



DNSH

“Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonchè della mobilità urbana sostenibile”. OSiv “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”

Con il presente bando la Regione Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un’attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento o qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea;

In particolare, dall’analisi presente nel Rapporto Ambientale Fesr Veneto 2021/2027, approvato con Dgr 77 del 1 febbraio 2022, l’Azione 2.4.2 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia relativamente all’obiettivo ambientale n. 4 - **“Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”**, di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto agli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione legati all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico:

1. Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (ex Dlgs 152/06 art. 181), sia inviato a recupero (R1-R13).
2. L’azione prevede nella sua realizzazione di garantire l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) (vedi <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) definiti per le categorie merceologiche oggetto di acquisto della PA, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
3. Le azioni di Programma che comportano attività di Costruzione e Demolizione devono attenersi alle indicazioni operative per la migliore gestione delle problematiche legate ai rifiuti generati, secondo i contenuti della DGRV 1773/2012 inclusa la demolizione selettiva come misura prioritaria.

Tali mitigazioni trovano applicazione nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, introdotti con DM 256 del 23 giugno 2022 ed obbligatori ex art. 34 Dlgs 50/2016, prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la



0ea51a41



differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento. La Relazione CAM, secondo il punto 2.2.1 del Decreto 256/2022 CAM edilizia, elaborata dall'aggiudicatario, dovrà per ogni criterio ambientale minimo:

- descrivere le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- indicare gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
- dettagliare i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi
- indicare i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

4. Le azioni di Programma che comportano attività quali ad esempio opere di ingegneria civile, opere di protezione, costruzione di strade, recuperi ambientali, rimodernamenti morfologici, riempimenti e colmate, in coerenza con i contenuti del Piano rifiuti (DGRV 1458/2021), devono utilizzare almeno il 30% di materiale di recupero da C&D.

In sede di progettazione esecutiva, la stazione appaltante dovrà inserire l'obbligo dell'utilizzo di almeno il 30% del materiale riciclato, come previsto dalla DGRV 1458/2021

Inoltre, relativamente all'obiettivo ambientale n. 6 - **“Protezione e recupero della biodiversità”**, dovrà essere allegata, qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)); qualora la Valutazione d'Incidenza non sia necessaria, si rinvia all'allegato E della D.g.r. 1400/2017



0ea51a41

